Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 maggio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. **1308.**

Approvazione di una variante al piano regolatore generale della città di Napoli, relativa alla grande viabilità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 maggio 1939, n. 1208, con la quale venne approvato il piano regolatore generale della città di Napoli;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la legge 19 novembre 1968, n. 1187;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1967, n. 836, con il quale l'amministrazione comunale di Napoli è stata autorizzata allo studio di una variante al piano regolatore suddetto, concernente la grande viabilità urbana, in base alle indicazioni contenute nel voto n. 464, espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 16 marzo 1967;

Ritenuto che con deliberazione consiliare n. 2 del 1° agosto 1967, integrata con successiva delibera n. 102 del 4 settembre 1967, adottata dalla giunta municipale con i poteri del consiglio e ratificata con deliberazione consiliare n. 2 del 25 settembre 1967, il comune di Napoli ha adottato il progetto di variante della grande viabilità urbana;

Che a seguito della pubblicazione degli atti sono state presentate novantasette osservazioni, di cui due fuori dei termini prescritti;

Che in conseguenza della relazione conclusiva della speciale commissione nominata per l'istruttoria e l'esame delle osservazioni di cui sopra, il comune di Napoli con deliberazione consiliare n. 6 del 4 aprile 1968 approvata dalla giunta provinciale amministrativa il 16 aprile 1968, ha adottato il progetto definitivo della variante di che trattasi;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, in dipendenza della pubblicazione degli atti del progetto come sopra riadottato sono state presentate quarantuno osservazioni, di cui due fuori termine in ordine alle quali il comune interessato ha formulato le proprie deduzioni con delibera consiliare n. 6 del 29 luglio 1968, approvata dalla giunta provinciale amministrativa nella seduta del 23 agosto 1968;

Che direttamente al Ministero dei lavori pubblici è stata presentata un'osservazione da parte del comitato opere « Volto Santo »;

Ritenuto che il progetto presentato prevede essenzialmente la realizzazione di un asse attrezzato di scorrimento a monte della città, orientato da ovest ad est e sviluppantesi in territorio di Napoli secondo il tracciato: Agnano, Fuorigrotta, Vomero, S. Giacomo dei Capri, Montedonzelli, Capodimonte, Doganella;

Considerato che il progetto di variante in esame appare in linea di massima ammissibile e quindi meritevole di approvazione;

Che il progetto medesimo si inquadra nelle previsioni del nuovo piano regolatore generale della città di Napoli, in corso di avanzata elaborazione, nonchè negli studi del piano territoriale di coordinamento della regione campana e nelle indicazioni per l'assetto territoriale fornite dal comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Considerato, in particolare, per quanto riguarda la parte orientale della rete viaria in esame già inclusa nel piano per l'edilizia economica e popolare del comprensorio di Ponticelli, approvato con decreto ministeriale 14 settembre 1968, n. 516, che per tale settore valgono le previsioni del predetto piano con le modifiche conseguenti alle prescrizioni contenute nel citato decreto ministeriale di approvazione;

Che con tale decreto si indicava, come tracciato di scorrimento principale quello diretto verso est e prescriveva che il complesso nodo di smistamento del traffico, nelle due direzioni est e sud fosse studiato in modo da rendere prevalente la direttrice verso est e subordinato lo smistamento del traffico tangenziale e di penetrazione al comprensorio stesso;

Considerato che lo snodo attrezzato progettato allo incrocio della prosecuzione dell'autostrada del Sole con via Argine contrasta con la funzione che dovrà assumere l'asse di scorrimento est-ovest di cui ai precedenti considerato, in quanto lo snodo stesso conserverebbe alla via Argine la attuale funzione di penetrazione che è contrastante con le previsioni della viabilità del piano di zona approvato, il quale invece prevede giustamente l'interruzione della via suddetta allo scopo di ridurre il traffico che ora congestiona disordinatamente il piazzale attraversato dal sovrapassaggio della autostrada per Pompei;

Che la variante in esame prevede la creazione di uno snodo, in località Rondinella che consentirà di raggiungere con percorso attrezzato le stesse aree ora servite dalla via Argine;

Che in conseguenza si ritiene necessario stralciare dall'approvazione lo snodo attrezzato di via Argine;

Considerato, sempre per quanto riguarda il tracciato della parte orientale della tangenziale che la funzione ad essa attribuita di drenare il traffico della parte centrale della città può essere raggiunta compiutamente qualora venga aggiunto uno svincolo in diramazione verso sud-est del tratto compreso fra la galleria di Capodimonte e la zona della Doganella prima di raggiungere tale località;

Che di conseguenza si rende necessario prescrivere che in sede di formazione del nuovo piano regolatore generale venga introdotto tale svincolo con il quale sarà possibile drenare il traffico del popoloso quartiere di Vicaria;

Considerato che la soluzione adottata per rendere più efficiente lo scambio e la penetrazione fra il traffico di scorrimento e quello interno nella zona dello Scudillo appare complicata e pregiudizievole per il paesaggio, per cui, pur aderendo alla proposta di stralcio di tale soluzione, deliberata dal consiglio comunale di Napoli con atto del 29 luglio 1968, n. 6, appare tuttavia necessario prescrivere che lo svincolo stradale in questione venga ristudiato in sede di piano regolatore generale, tenendo a base di tale studio non soltanto criteri di pura tecnica autostradale, ma anche il maggior possibile adattamento della conformazione del terreno, evitando la manomissione delle importanti ville esistenti nella zona e curando la fusione delle opere stradali con l'ambiente circostante che costituisce una parte dominante del paesaggio di Napoli;

Considerato, per quanto riguarda lo svincolo di S. Giacomo dei Capri, che pur riconoscendone la necessità appare tuttavia indispensabile prescrivere che, in fase esecutiva, gli accessi siano ristudiati, allo scopo di rendere meno pericolosa la confluenza — in un punto sinuoso e privo di visibilità — del traffico da e per la tangenziale con quello della via Miano-Agnano, che verrà molto incrementato in quel tratto dopo l'attivazione delle cliniche universitarie;

Considerato, per quanto riguarda lo svincolo di Fuorigrotta, che è da prescrivere che in sede di formazione del nuovo piano regolatore generale, siano riservate, in adiacenza ad esso, vastissime aree per parcheggi di automezzi, oltre alle già previste fasce di rispetto;

Considerato che le osservazioni presentate da: S. P. Ligure Lombarde (1), Giovanni Picasso (2), Istituto suore terziarie francescane Alcantarine (3), Mario Minieri (4), Collegio internazionale missioni all'estero della Associazione delle Figlie di S. Anna (5) e (41), Francesco e Raffaele Sapio (6), Amedeo Sarao (7), Antonio Esposito Scarpa (8), Clotilde De Filippo (10), Elena De Filippo (11), Società risanamento Tridio (12), Fernando Cimino e Maria Rosaria Cimino in Leone (13), Campania delle ferrovie del Mezzogiorno d'Italia (14), Enaoli (15), S.p.a. Cesa (16), Concetta Ciotola in Coppola (17), Francesco Ciotola (18), Gabriele Postcraro (19), Raffaele d'Errico (20), S.p.a. Fondi rustici (21), Florinda Romano ved. De Santis (22), Carmela Marangelo in Catalano (23), Concetta Marangelo (24), Vincenza Guazzo (25), Renato Imparato (26) e (27), S.p.a. La lanterna (28), Shell Italiana (29), Franz Caselli ed altri (30), Vincenzo Olivieri (31), Gaetano Saverio ed altri (34), condomini di via S. Domenico, 75 (35), Giuseppe Campolongo (36), Esso Standard Italiana (37), Alessandro Finelli (38), Ettore ed Enrico Colagrosso (40), Collegio internazionale delle missioni con l'estero dell'Associazione delle Figlie di S. Anna (41), sono da respingere per i motivi indicati nelle controdeduzioni comunali con la quali si concorda;

Che l'osservazione a firma Felice Campobasso procuratore generale di Piero Gruber (9) non dà luogo a provvedere in quanto lo svincolo dello Scudillo, oggetto dell'osservazione, viene stralciato dalla presente approvazione;

Che l'osservazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (39) non dà luogo a provvedere in questa sede, in quanto afferente a questioni di dettaglio che saranno valutate in fase di approvazione dei progetti esecutivi delle opere da realizzare per l'attraversamento degli impianti ferroviari;

Considerato che le osservazioni di Laura Episcopo vedova Gentile (32) e Angelo Battiloro (33) risultano parzialmente accolte nei limiti di quanto sopra prescritto in ordine agli accessi dello svincolo di S. Giacomo dei Capri;

Considerato che l'osservazione del Comitato opere del Volto Santo (42) pervenuta direttamente al Ministero dei lavori pubblici non può essere accolta in quanto muove critiche a soluzioni di progetto ritenute ammissibili;

Udito il parere del Consiglio di Stato (n. 511/69 Sezione II);

Visto il voto n. 1450 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 19 novembre 1968;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata, con gli stralci e le prescrizioni di cui alle premesse, la variante al vigente piano regolatore di Napoli, relativa alla grande viabilità.

Le osservazioni presentate sono decise come specificato in narrativa.

Il progetto è vistato dal Ministro proponente in tre planimetrie in scala 1:10.000, in cinque planimetrie in scala 1:4.000, in una relazione tecnica, in una relazione sulle osservazioni, nella delibera di giunta n. 1 del 24 luglio 1968 e nella delibera consiliare n. 6 del 29 luglio 1968, contenenti le controdeduzioni comunali alle osservazioni presentate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — NATALI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 72. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1970, n. **268.**

Ripartizione di sedici posti di assistente universitario del contingente di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario, di cui milletrecento durante l'anno accademico 1969-70;

Visto l'art. 18, secondo comma, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di almeno un ventesimo dei posti di assistente, non vincolati agli assistenti straordinari, per sopperire alle esigenze delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle facoltà e scuole nonchè degli istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761; 12 febbraio 1968, n. 146 e 6 dicembre 1968, n. 1382, con i quali in sede di ripartizione dei posti di assistente di ruolo non vincolati a concorsi riservati, istituiti per gli anni accademici 1966-67, 1967-68 e 1968-69, vennero accantonati, ai sensi e per gli effetti del citato secondo comma della legge n. 62, art. 18, rispettivamente venticinque, quarantanove e sessantotto posti di assistente ordinario;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, n. 152, con il quale, tenuto conto delle ripartizioni effettuate sui posti come sopra accantonati, la disponibilità dei posti stessi è stata calcolata in quarantotto unità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale in sede di ripartizione

dei posti di assistente non vincolati a concorsi riservati istituiti per l'anno accademico 1969-70, sono stati accantonati, ai sensi e per gli effetti del più volte citato secondo comma dell'art. 18 della legge n. 62, altri ottantasei posti di assistente per cui la riserva dei posti tuttora disponibili ammonta a complessive centotrentaquattro unità;

Vista la legge 21 marzo 1967, n. 160, con la quale, in sede di statizzazione della Università di Lecce, sono stati assegnati alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di quella università ventiquattro posti di assistente ordinario da prelevarsi sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1968, n. 850, con il quale, in sede di modificazione dello statuto dell'Università di Padova, è stata istituita la facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali con l'assegnazione di otto posti di assistente di ruolo da prelevarsi sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della predetta legge n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 847, con il quale, in sede di modificazione dello statuto dell'Università di Siena, è stata istituita — con sede in Arezzo — la facoltà di magistero, con la assegnazione di sei posti di assistente di ruolo da prelevarsi sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della predetta legge n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 924, con il quale, in sede di modificazione dello statuto dell'Università di Venezia, è stata istituita, fra l'altro, la facoltà di lettere e filosofia con l'assegnazione di dieci posti di assistente di ruolo da prelevarsi sul contingente dei posti di cui all'art. 18, secondo comma, della stessa legge n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, n. 152, con il quale, in sede di ripartizione dei posti riservati ai sensi del secondo comma dello art. 18 della legge n. 62, sono stati ripartiti, fra l'altro, ventitre dei ventiquattro posti previsti per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Lecce, e sette degli otto posti previsti per la facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali dell'Università di Padova;

Considerata l'opportunità di ripartire, in relazione alle esigenze rappresentate dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Lecce l'ultimo dei ventiquattro posti previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1967, n. 160;

Considerata l'opportunità di ripartire, in relazione alle esigenze rappresentate dalla facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Padova l'ottavo posto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1968, n. 850;

Considerata l'opportunità di ripartire, in relazione alle esigenze rappresentate dalla facoltà di magistero dell'università di Siena i sei posti di assistente di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 847 e, in relazione alle esigenze rappresentate dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Venezia sette dei dieci posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 924, facendosi riserva di ripartire con successivo provvedimento i tre posti restanti;

Considerata l'opportunità di assegnare, per le esigenze della facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali dell'Università di Padova, un altro posto di assistente ordinario da prelevarsi dai posti di assistente accantonati ai sensi e per gli effetti del più volte citato secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, tenuto conto delle disponibilità sulla riserva dei posti tuttora a disposizione per le facoltà istituite dopo il 31 dicembre 1965;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Sedici dei centotrentaquattro posti di assistente ordinario disponibili ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, sono ripartiti come segue:

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI LECCE	
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
1) cattedra di istituzioni di fisica matematica	1
UNIVERSITÀ DI PADOVA	
Facoltà di Scienze statistiche demografiche ed attuariali:	
1) cattedra di elementi di matematica	1
2) cattedra di controllo statistico della qualità e statistica industriale	1
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA	
Facoltà di Magistero:	
1) cattedra di lingua e letteratura italiana	1
2) cattedra di lingua e letteratura latina	1
3) cattedra di pedagogia	1
4) cattedra di storia	1
5) cattedra di filosofia	1
6) cattedra di geografia	1
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VENEZIA	
Facoltà di lettere e filosofia:	
1) cattedra di letteratura italiana	1
2) cattedra di letteratura latina	1
3) cattedra di letteratura greca	1
4) cattedra di storia della filosofia	1
5) cattedra di storia romana, con esercitazioni di epigrafia romana	1
6) cattedra di lingua e letteratura francese	1
7) cattedra di lingua e letteratura inglese	1

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 80. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1970, n. **269**.

Unificazione degli uffici di conciliazione di Bagno di Romagna e di San Piero in Bagno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Bagno di Romagna del 30 dicembre 1968, n. 80, con la quale si chiede l'unificazione degli uffici di conciliazione di Bagno di Romagna e di San Piero in Bagno;

Visti i pareri favorevoli del presidente della corte di appello di Bologna e del procuratore generale presso la stessa corte;

Visti gli articoli 20 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Gli uffici di conciliazione di Bagno di Romagna e di San Piero in Bagno sono riuniti in unico ufficio con sede in San Piero in Bagno e con giurisdizione su tutto il territorio del comune.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1970

SARAGAT

REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 83. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1970, n. **270**.

Donazione a favore dello Stato di un immobile sito in Torre di Pordenone.

N. 270. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dalla S.p.a. Cotonificio Veneziano, con atto per notar Luigi Bevilacqua di Pordenone 10 dicembre 1962, n. 20736 di rep., e successivo atto aggiuntivo di rettifica 17 gennaio 1968, n. 4554 di rep., per notar Giorgio Bevilacqua di Sacile, di un appezzamento di terreno, sito in Torre di Pordenone, della superficie effettiva di mq. 960, da utilizzare per l'effettuazione di scavi archeologici a cura della sovraintendenza alle antichità delle Venezie.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 91. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1970, n. **271**.

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche ad acquistare un immobile.

N. 271. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio nazionale delle ricerche viene autorizzato ad acquistare per il prezzo complessivo di lire 80 milioni, dal Consorzio per la zona industriale e per il porto fluviale di Padova, un appezzamento di terreno — della superficie di mq. 40 mila sito nel comprensorio della zona industriale di Padova nel settore a sud del Piovego, in corrispondenza dell'incrocio del viale principale di questo settore con il nuovo anello della circonvallazione esterna, raccordo tra la strada statale n. 16 Bologna-Padova e la stazione di Padova est dell'autostrada « Serenissima » Venezia-Milano, distinto in catasto del comune di Padova alla sezione *E* (Camin) foglio XI (11) — da destinare a sede del centro per le applicazioni del freddo del Consiglio nazionale delle ricerche per la costruzione di una galleria di prova per autoveicoli adibiti al trasporto in regime di freddo e alla costruzione di laboratori di ricerca del consiglio stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 76. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1970, n. **272**.

Autorizzazione alla fondazione « Giovanni Agnelli », con sede in Torino, ad acquistare un immobile.

N. 272. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Giovanni Agnelli », con sede in Torino, viene autorizzata ad acquistare dalla signora Gioconda Maggiora-Vergano in Bonaccorsi, per il prezzo di L. 72.500.000 un immobile (costituito da una palazzina), sito in Torino, via Giacosa, 36.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 79. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1969.

Determinazione dei valori e delle caratteristiche tecniche della serie di francobolli celebrativi del 50° anniversario della Organizzazione internazionale del lavoro.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, n. 321, con il quale è stata autorizzata l'emissione anche di una serie di francobolli celebrativi del 50° anniversario dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

Decreta:

Articolo unico

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di due valori, nei tagli da L. 50 e L. 90.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 31 × 25,5; formato stampa: millimetri 27 × 21,5; la dentellatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; tiratura: sedici milioni di esemplari da L. 50 e dieci milioni da L. 90; colori: verde bluastro e nero per il valore da L. 50; rosso granato e nero per quello da L. 90; quartino: 60 esemplari.

La vignetta, che poggia sul lato lungo del francobollo, è composta da un simbolo formato da due avambracci sovrapposti che stringono nella mano una chiave spaccata, a significare il lavoro umano. Il simbolo porta, sovrastampata, la leggenda « ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO 1919-1969 », su tre righe, a caratteri alti e bassi, disposti a bandiera. Alla base, l'altra leggenda « POSTE ITALIANE » e l'indicazione del valore. Il tutto è racchiuso da un filo di cornice ed è stampato su fondo bianco.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1969

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MAZZA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1970
Registro n. 19 *Poste e telecom., foglio n.* 101

(4213)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1969.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche del francobollo celebrativo del cinquantenario della Federazione fra le società filateliche italiane.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, n. 321, con il quale è stata autorizzata l'emissione anche di una serie di francobolli celebrativi del cinquantenario della Federazione fra le società filateliche italiane;

Decreta:

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di un valore, nel taglio da L. 50.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm. 40×24; formato stampa: mm. 36×20; la dentellatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; tiratura: 16 milioni di esemplari; colori: oro, rosso, avana chiaro e blu; quartino: 50 esemplari.

La vignetta, che poggia sul lato lungo del formato, è una composizione formata da tre fasce longitudinali di diversa larghezza e colore, divise fra loro da uno spazio bianco. Sulla fascia superiore, colorata in oro, è impressa, in colore blu e per tutta la lunghezza, su due righe e in carattere minuscolo, la leggenda « FEDERAZIONE SOCIETÀ FILATELICHE ITALIANE », con gli annuali « 1919 » e « 1969 », posti rispettivamente a sinistra e a destra della parola « ITALIANE ». La fascia mediana, di colore rosso, porta al centro l'emblema della suddetta federazione, costituito da un tondo blu che racchiude una busta per lettere chiusa da un sigillo rosso. Sulla parte sinistra di tale fascia sono riprodotte, in colore avana chiaro, le sagome della Mole Antonelliana e della Basilica di Superga; su quella di destra i contorni del Cervino. Nella fascia inferiore, anch'essa colorata in oro, si leggono, a sinistra, in colore blu e carattere maiuscolo la parola « ITALIA », e all'estremità di destra, in rosso, il valore « L. 50 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1969

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MAZZA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1970
Registro n. 19 *Poste e telecom., foglio n.* 98

(4217)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1969.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore del Consorzio siciliano delle cantine sociali, per le operazioni di raccolta e distillazione del vino prodotto nella vendemmia 1969 in Sicilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967;

Vista la domanda con la quale il Consorzio siciliano delle cantine sociali, con sede in Trapani, ha chiesto la concessione — ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 — di un contributo nelle spese di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per le operazioni di raccolta e distillazione del vino genuino, anche se alterato o acescente di gradazione non inferiore a 11°, prodotto nelle zone viticole delle provincie di Palermo, Trapani ed Agrigento dalle cantine sociali aderenti al consorzio medesimo;

Considerata la pesante situazione venutasi a creare nel mercato del vino nelle predette provincie;

Ritenuta la necessità di sottrarre dal mercato le partite di vino specie scadente che, premendo sul mercato stesso, influiscono negativamente sulle quotazioni dei vini sani;

Ritenuta altresì l'opportunità di sostenere l'iniziativa della raccolta e trasformazione in alcole e acquavite del vino prodotto dalle cantine sociali aderenti al consorzio summenzionato ed operanti nelle provincie di

Palermo, Trapani ed Agrigento allo scopo di favorire, riducendo l'azione depressiva sui prezzi esercitata dai vini di bassa qualità, una conveniente valorizzazione del prodotto di qualità normale;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti necessari per l'attuazione delle operazioni di raccolta sopra specificate;

Ritenuto altresì che le spese complessive di gestione per le operazioni di raccolta, conservazione, distillazione e vendita dell'alcole e acquavite ricavate possono essere determinate in L. 130 per ettogrado, in considerazione anche di quanto rappresentato dalla commissione delle Comunità economiche europee;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del Consorzio siciliano delle cantine sociali, con sede in Trapani, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese di gestione relative alle operazioni di raccolta e trasformazione delle partite di vino genuino, anche se alterato o acescente, di gradazione non inferiore a 11°, da avviare alla distillazione, prodotto nella vendemmia 1969 dalle cantine sociali aderenti al predetto consorzio ed operanti nelle provincie di Palermo, Agrigento e Trapani, entro il limite massimo di 125.000 ettolitri di prodotto.

Le modalità e condizioni che regoleranno la gestione collettiva del prodotto in questione, nonchè i rapporti tra il Consorzio regionale delle cantine sociali ed i conferenti, saranno stabilite mediante un apposito disciplinare predisposto dal consorzio suddetto ed approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui al successivo art. 4.

L'ente gestore, per lo svolgimento del suo compito, è autorizzato ad avvalersi anche di attrezzature di enti o di privati da esso riconosciute idonee al deposito, alla conservazione, alla lavorazione ed alla trasformazione in alcole e acquavite del prodotto conferito.

Art. 2.

E' concesso al Consorzio siciliano delle cantine sociali: un contributo nelle spese complessive di gestione per le operazioni di raccolta, di conservazione, di distillazione e vendita dell'alcole e acquavite ricavati dal vino conferito dalle cantine sociali di cui al precedente art. 1, nella misura del 90 %. Tali spese, che sono determinate in L. 130 per ettogrado, comprendono: le spese di carico e trasporto del vino dalla cantina sociale al deposito di raccolta e da questo allo stabilimento di distillazione; le spese di lavorazione e trasformazione in alcole e acquavite anche presso stabilimenti non di proprietà dell'ente gestore o, comunque, non gestiti da detto ente; le spese generali di gestione ed amministrazione comprese le assicurazioni, le campionature, le analisi, ecc.; le spese per affitto magazzini e contenitori; le spese di trasporto ed assicurazione dell'alcole e acquavite dalla distilleria al deposito e da questo all'acquirente; i cali di trasformazione e di magazzino; la perdita derivante dalla differenza tra grado ebulliometrico e quello risultante dal metodo ufficiale; le spese fiscali, per bolli, ecc., e altre spese necessarie per la esecuzione delle operazioni suddette.

La spesa complessiva per l'erogazione del contributo sopraindicato non potrà superare l'importo di L. 150 milioni.

Art. 3.

Per tutto quanto concerne l'attuazione del presente provvedimento, il Consorzio siciliano delle cantine sociali dovrà istituire una apposita gestione con contabilità ed amministrazione distinte e separate da quelle relative ad altri compiti e attività del consorzio stesso. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'Assessorato agricoltura della Regione siciliana hanno facoltà di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della raccolta collettiva del vino.

Art. 4.

La commissione istituita con decreto ministeriale 21 ottobre 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 289 del 20 novembre 1967 esplica i compiti ad essa affidati dall'art. 5 del decreto ministeriale 6 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 17 agosto 1967) anche per quanto concerne la distillazione del vino prevista dal presente decreto.

Art. 5.

Per ottenere la liquidazione dei contributi concessi il consorzio deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite la commissione di cui al precedente art. 4, entro sei mesi dalla ultimata operazione di distillazione:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante del consorzio. Tale domanda deve essere debitamente autenticata e contenere lo espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione dell'attività esplicata e dei risultati conseguiti;

3) elenco delle cantine conferenti, con l'indicazione del quantitativo di vino da ciascuna conferito, della data dei conferimenti e degli anticipi ricevuti.

Art. 6.

In base ai documenti forniti dal consorzio ai sensi del precedente articolo, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4 del presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste disporrà l'erogazione dei contributi concessi.

Art. 7.

Qualora l'ente gestore abbia beneficiato di contributi concessi dalla Regione siciliana per operazioni di distillazione del vino di produzione 1969, l'importo delle provvidenze disposte a suo favore, in applicazione di provvedimenti regionali, sarà detratto dall'ammontare del contributo ad esso spettante in base al precedente art. 2.

A tal fine l'ente gestore dovrà dichiarare sotto la personale responsabilità del proprio legale rappresentante, l'ammontare del contributo regionale di cui ha beneficiato.

Art. 8.

Allo scopo di alleggerire gli oneri della iniziativa, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà dispor-

re, a richiesta del consorzio, la erogazione di un acconto non superiore al 60 % dei contributi erogabili ai sensi dell'art. 2 del presente decreto in base ai quantitativi di vino conferiti per la distillazione.

La domanda intesa ad ottenere il suddetto acconto deve essere presentata dal consorzio ed accompagnata dagli elenchi nominativi delle cantine sociali con l'indicazione dei quantitativi di prodotto conferito.

Sia la domanda che gli elenchi delle cantine conferenti debbono essere redatti in conformità a quanto previsto dal precedente art. 5 e debbono pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite e con il parere della commissione istituita ai sensi del precedente art. 4.

Art. 9.

Ultimata la vendita del prodotto, l'ammontare dei ricavi — maggiorato dei contributi di cui al precedente art. 2 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione — sarà ripartito tra le cantine conferenti in base alle caratteristiche delle singole partite conferite.

Il Consorzio siciliano delle cantine sociali è tenuto a presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la approvazione, il rendiconto finale della gestione.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla commissione di cui al precedente art. 4, dovranno essere indicati i quantitativi di vino conferiti, le anticipazioni corrisposte alle cantine conferenti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, i quantitativi di alcole e acquavite ottenuti dalla distillazione del vino conferito e le somme ricavate dalla vendita, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 10.

Sul capitolo 5199 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1969 è assunto impegno per la somma di L. 150 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1969

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1970
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 43

(4309)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1969.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore dell'Istituto regionale della vite e del vino, per le operazioni di raccolta e distillazione del vino prodotto nella vendemmia 1969 in Sicilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967;

Vista la domanda con la quale l'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo ha chiesto la concessione — ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 — di un contributo nelle spese di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per le operazioni di raccolta e distillazione del vino genuino, anche se alterato o acescente di gradazione non inferiore a 11°, prodotto nelle zone viticole della Sicilia da viticoltori produttori di vino, singoli o associati;

Considerata la pesante situazione venutasi a creare nel mercato del vino in talune zone viticole della Sicilia;

Ritenuta la necessità di sottrarre dal mercato le partite di vino specie scadente che, premendo sul mercato stesso, influiscono negativamente sulle quotazioni dei vini sani;

Ritenuta altresì l'opportunità di sostenere l'iniziativa della raccolta e trasformazione in alcole e acquavite del vino prodotto da viticoltori singoli o associati nelle zone viticole della Sicilia, allo scopo di favorire, riducendo l'azione depressiva sui prezzi esercitata dai vini di bassa qualità, una conveniente valorizzazione del prodotto di qualità normale;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti necessari per l'attuazione delle operazioni di raccolta sopra specificate;

Ritenuto altresì che le spese complessive di gestione per le operazioni di raccolta, conservazione, distillazione e vendita dell'alcole e acquavite ricavate possono essere determinate in L. 130 per ettogrado, in considerazione anche di quanto rappresentato dalla commissione delle Comunità economiche europee;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda dell'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 il contributo dello Stato nelle spese di gestione relative alle operazioni di raccolta e trasformazione delle partite di vino genuino, anche se alterato o acescente, di gradazione non inferiore a 11°, da avviare alla distillazione, prodotto nella vendemmia 1969 dai viticoltori produttori di vino, singoli o associati, delle provincie siciliane, entro il limite massimo di 125.000 ettolitri di prodotto.

Le modalità e condizioni che regoleranno la gestione collettiva del prodotto in questione, nonchè i rapporti tra l'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo e i conferenti, saranno stabilite mediante un apposito disciplinare predisposto dall'istituto suddetto ed approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui al successivo art. 4.

L'ente gestore, per lo svolgimento del suo compito, è autorizzato ad avvalersi anche di attrezzature di enti o di privati da esso riconosciute idonee al deposito, alla conservazione, alla lavorazione ed alla trasformazione in alcole e acquavite del prodotto conferito.

Art. 2.

E' concesso all'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo un contributo nelle spese complessive di gestione per le operazioni di raccolta, di conservazione, di distillazione e vendita dell'alcole e acquavite ricavati dal vino conferito dai produttori di cui al precedente art. 1, nella misura del 90 %. Tali spese, che sono determinate in L. 130 per ettogrado, comprendono: le spese

di carico e trasporto del vino dalla cantina sociale al deposito di raccolta e da questo allo stabilimento di distillazione; le spese di lavorazione e trasformazione in alcole e acquavite anche presso stabilimenti non di proprietà dell'ente gestore o, comunque, non gestiti da detto ente; le spese generali di gestione ed amministrazione comprese le assicurazioni, le campionature, le analisi, ecc.; le spese per affitto magazzini e contenitori; le spese di trasporto ed assicurazione dell'alcole e acquavite dalla distillazione al deposito e da questo all'acquirente; i cali di trasformazione e di magazzino; la perdita derivante dalla differenza tra grado ebulliometrico e quello risultante dal metodo ufficiale; le spese fiscali, per bolli, ecc., e altre spese necessarie per la esecuzione delle operazioni suddette.

La spesa complessiva per l'erogazione del contributo sopraindicato non potrà superare l'importo di L. 150 milioni.

Art. 3.

Per tutto quanto concerne l'attuazione del presente provvedimento, l'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo dovrà istituire una apposita gestione con contabilità ed amministrazione distinte e separate da quelle relative ad altri compiti o attività dell'istituto stesso. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'Assessorato agricoltura della Regione siciliana hanno facoltà di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della raccolta collettiva del vino.

Art. 4.

La commissione istituita con decreto ministeriale 21 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 289 del 20 novembre 1967 esplica i compiti ad essa affidati dall'art. 5 del decreto ministeriale 6 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 17 agosto 1967) anche per quanto concerne la distillazione del vino prevista dal presente decreto.

Art. 5.

Per ottenere la liquidazione dei contributi concessi l'istituto gestore deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite la commissione di cui al precedente art. 4 entro sei mesi dalla ultimata operazione di distillazione:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'istituto. Tale domanda deve essere debitamente autenticata e contenere lo espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione dell'attività esplicata e dei risultati conseguiti;

3) elenco nominativo dei conferenti, distinto per ogni provincia, con l'indicazione del quantitativo di vino da ciascuno conferito, dalla data dei conferimenti e degli anticipi ricevuti;

Art. 6.

In base ai documenti forniti dall'istituto gestore ai sensi del precedente articolo, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4 del presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste disporrà l'erogazione dei contributi concessi.

Art. 7.

Qualora l'ente gestore abbia beneficiato di contributi concessi dalla Regione siciliana per operazioni di distillazione del vino di produzione 1969, l'importo delle provvidenze disposte a suo favore, in applicazione di provvedimenti regionali, sarà detratto dall'ammontare del contributo ad esso spettante in base al precedente art. 2.

A tal fine l'ente gestore dovrà dichiarare sotto la personale responsabilità del proprio legale rappresentante, l'ammontare del contributo regionale di cui ha beneficiato.

Art. 8.

Allo scopo di alleggerire gli oneri della iniziativa, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre, a richiesta dell'istituto gestore, la erogazione di un acconto non superiore al 60 % dei contributi erogabili ai sensi dell'art. 2 del presente decreto in base ai quantitativi di vino conferiti per la distillazione.

La domanda intesa ad ottenere il suddetto acconto deve essere presentata dall'istituto gestore ed accompagnata dagli elenchi nominativi dei conferenti, distinti per ogni provincia, con l'indicazione dei quantitativi di prodotto conferito.

Sia la domanda che gli elenchi dei conferenti debbono essere redatti in conformità a quanto previsto dal precedente art. 5 e debbono pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite e con il parere della commissione istituita ai sensi del precedente art. 4.

Art. 9.

Ultimata la vendita del prodotto, l'ammontare dei ricavi — maggiorato dei contributi di cui al precedente art. 2 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione — sarà ripartito tra i conferenti in base alle caratteristiche delle singole partite conferite.

L'Istituto regionale della vite e del vino è tenuto a presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla commissione di cui al precedente art. 4, dovranno essere indicati i quantitativi di vino conferiti, le anticipazioni corrisposte ai conferenti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, i quantitativi di alcole e acquavite ottenuti dalla distillazione del vino conferito e le somme ricavate dalla vendita, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 10.

Sul capitolo 5199 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1969 è assunto impegno per la somma di L. 150 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1969

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1970
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 42

(4310)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Morciano di Leuca.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 dicembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera e parte del territorio comunale di Morciano di Leuca;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Morciano di Leuca (Lecce);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con il suo lungo litorale sabbioso e l'entroterra, caratterizzato da macchie verdi ed essenze locali, presenta ancora intatta la sua originaria bellezza sì da formare un quadro panoramico di eccezionale importanza nonchè — unitamente ai resti di antichi monumenti — un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona costiera e parte del territorio del comune di Morciano di Leuca (Lecce) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tutta la predetta area è delimitata nel modo seguente:

a nord: con il territorio comunale di Salve;

a ovest: con il mare Adriatico ed il territorio comunale di Salve;

ad est: con il territorio comunale di Patù e Castrignano del Capo;

a sud: con il territorio comunale di Patù.

Poligonali:

Tutto il territorio eccettuato il centro abitato del comune di Morciano di Leuca e della frazione di Barbarano secondo la perimetrazione effettuata dal consiglio comunale ex legge n. 765 del 6 agosto 1967 e di quella in ampliamento prevista, in detti centri, dal programma di fabbricazione in corso di redazione a norma della stessa legge.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Morciano di Leuca provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 marzo 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

Il Ministro per la marina mercantile
V. COLOMBO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 2 (due) dicembre alle ore 20 nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale di Lecce, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandata n. 219 del 23 novembre 1968:

MORCIANO DI LEUCA: Vincolo panoramico della zona costiera e del rimanente territorio Comunale.

(*Omissis*).

La commissione passa, quindi, a deliberare la zona da sottoporre al vincolo, zona che rimane contraddistinta sulla cartografia allegata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate.

Confini:

A nord: con il territorio comunale di Salve;

Ad ovest: con il mare Adriatico ed il territorio comunale di Salve;

Ad est: con il territorio comunale di Patù e Castrignano del Capo;

A sud: con il territorio comunale di Patù.

Poligonali: tutto il territorio eccettuato il centro abitato del comune di Morciano di Leuca e della frazione di Barbarano secondo la perimetrazione effettuata dal consiglio comunale ex legge n. 765 del 6 agosto 1967 e di quella in ampliamento prevista, in detti centri, dal programma di fabbricazione in corso di redazione a norma della stessa legge.

(*Omissis*).

La commissione, a maggioranza, delibera di includere nell'elenco delle bellezze d'insieme della provincia di Lecce a norma dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone costiere e la parte del territorio comunale di Morciano di Leuca, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

(*Omissis*).

(4191)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1970.

Nomina del consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 872, recante modifiche agli articoli 3 e 4 del regio decreto 4 agosto 1932, concernenti gli organi amministrativi degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1965, con il quale è stato costituito il consiglio di amministrazione degli istituti suddetti, per un quinquennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Considerato che il mandato del consiglio è scaduto per cui occorre provvedere alla sua rinnovazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 26 marzo 1970, con il quale il prof. Michele Riolo è stato nominato presidente dell'ente;

Viste le designazioni pervenute in conformità all'articolo 2 della citata legge 29 settembre 1964, n. 872;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, per il quinquennio 26 marzo 1970-25 marzo 1975, è così costituito:

Presidente:

Riolo prof. Michele.

Componenti:

Mazzotti dott. Giuseppe, designato dal Ministero della sanità;

Giannattasio dott. Giuseppe, designato dal Ministero della sanità;

Ricciardi dott. Renato, designato dal Ministero del tesoro;

Turano prof. Luigi, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

Bossa prof. Guido, designato dal Consiglio superiore di sanità;

Polli prof. Elio, designato dal Consiglio superiore di sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(4264)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1970.

Dichiarazione di pubblica utilità della stazione di sperimentazione di apparecchiature radioelettriche che la Società italiana telecomunicazioni Siemens ha in progetto di costruire nel comune di Cornaredo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, con le successive modificazioni;

Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 234, art. 5;

Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, articoli 180 e 251;

Vista la domanda in data 9 luglio 1969 con la quale la Società italiana telecomunicazioni Siemens, con sede legale in Milano, piazzale Zavattari n. 12, richiede che venga dichiarata la pubblica utilità della stazione per la sperimentazione di apparecchiature radioelettriche, che la richiedente stessa ha in progetto di costruire nel comune di Cornaredo (Milano);

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti costituenti la stazione progettata, nonchè la necessità e l'urgenza di assicurarne il regolare funzionamento;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

La stazione di sperimentazione di apparecchiature radioelettriche che la Società italiana telecomunicazioni Siemens ha in progetto di costruire nel comune di Cornaredo (Milano) è dichiarata di pubblica utilità.

Art. 2.

Sono, inoltre, dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere necessarie per la sistemazione della stazione medesima.

Art. 3.

Per la sistemazione della stazione di cui ai precedenti articoli e per assicurarne il regolare funzionamento, la Società italiana telecomunicazioni Siemens potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti le autorizzazioni che si renderanno eventualmente necessarie.

Le opere di cui trattasi dovranno essere iniziate a partire dalla data della pubblicazione del presente decreto e completate entro l'anno 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1970

Il Ministro: MALFATTI

(4214)

DECRETO PREFETTIZIO 18 aprile 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Palermo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 30938 Gab. in data 18 settembre 1968, con cui si è provveduto alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Vista la lettera in data 23 marzo 1970, con cui il prof. Cesare Castellano, componente il predetto consesso in qualità di esperto in materie amministrative, ha comunicato che, per motivi di lavoro, non potrà più assicurare la propria presenza alle riunioni del consiglio;

Considerato che occorre procedere alla necessaria sostituzione;

Decreta:

Il prof. Pietro Virga, docente presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo, è chiamato a far parte del Consiglio provinciale di sanità in sostituzione del prof. Cesare Castellano.

Palermo, addì 18 aprile 1970

Il prefetto: RAVALLI

(4535)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA

Variante del piano regolatore generale del comune di Piacenza

Con decreto provveditoriale n. 36377/2997 in data 27 aprile 1970 è stata approvata la deliberazione n. 132 in data 30 ottobre 1967, costituente variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Piacenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, ai fini della realizzazione dell'edificio da adibire a scuola elementare nel quartiere « Ca' del Roda ».

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante sarà depositata negli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(4314)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1970 il comune di Sant'Arpino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.629.245 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4631)

Autorizzazione al comune di Tramutola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1970 il comune di Tramutola (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.222.120 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4632)

Autorizzazione al comune di Maiolati Spontini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1970 il comune di Maiolati Spontini (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.403.965 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4624)

Autorizzazione al comune di Parabita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1970 il comune di Parabita (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.542.955 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4625)

Autorizzazione al comune di Soleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1970 il comune di Soleto (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.248.993 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4626)

Autorizzazione al comune di Squinzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1970 il comune di Squinzano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.900.260 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4627)

Autorizzazione al comune di Salandra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1970 il comune di Salandra (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.737.751 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4628)

Autorizzazione al comune di Sesto ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1970 il comune di Sesto ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.673.230 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4629)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Croce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1970 il comune di San Giovanni in Croce (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.914.115 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4630)

Autorizzazione al comune di Cicognolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1970, il comune di Cicognolo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.281.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4617)

Autorizzazione al comune di Force ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1970 il comune di Force (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.688.165 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4618)

Autorizzazione al comune di Formicola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1970 il comune di Formicola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.536.695 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4619)

Autorizzazione al comune di Fiesole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1970 il comune di Fiesole (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.966.630 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4620)

Autorizzazione al comune di Lentella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1970 il comune di Lentella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.561.745 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4621)

Autorizzazione al comune di Melissano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1970 il comune di Melissano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.210.060 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4622)

Autorizzazione al comune di Monghidoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1970 il comune di Monghidoro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.176.575 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4623)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Vitologatti »

Con decreto n. 1090 del 24 aprile 1970 la S.p.a. S.I.A.B. - Società industriale acque e bibite, con sede in Fratte di Salerno, via Carlo Gatti, 42, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale addizionata di gas acido carbonico, denominata Vitologatti, che sgorga dalla sorgente omonima nel territorio del comune di Salerno.

L'acqua minerale, addizionata di gas acido carbonico, verrà imbottigliata in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con il decreto ministeriale n 1081 del 12 marzo 1970, che saranno contrassegnati da etichette simili per formato, dimensioni, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il sopracitato decreto; varieranno nel colore della parte mediana del riquadro centrale ed in quello delle righe che separano tale riquadro da quelli laterali, che sarà marrone anzichè verde.

Inoltre, al primo rigo del riquadro centrale figurerà soltanto la dicitura « acqua minerale » ed in fondo al riquadro destro verrà riportata la dicitura « addizionato gas acido carbonico ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(4247)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Aglianico del Vulture ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Aglianico del Vulture » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Aglianico del Vulture »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Aglianico del Vulture » è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Aglianico del Vulture » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Aglianico.

Art. 3.

La zona di produzione dell'« Aglianico del Vulture » comprende l'intero territorio dei comuni di Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo S. Gervasio, Banzi e Genzano di Lucania, escluse le tre isole amministrative di Sant'Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Aglianico del Vulture » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le sue determinate e specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni collinari di origine prevalentemente vulcanica o comunque di buona costituzione, situati a una altitudine tra i 200 e i 700 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Aglianico del Vulture » non deve essere superiore ai quintali 100 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio per il vino di cui all'art. 1, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano anche effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di Barletta, Trani e Canosa.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Aglianico del Vulture » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11°,50.

Nella vinificazione e nell'invecchiamento obbligatorio sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Per avere diritto alla denominazione di origine controllata il vino « Aglianico del Vulture », non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Il vino « Aglianico del Vulture » all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso o granato vivace, con riflessi arancione se invecchiato;

odore: vinoso con profumo delicato caratteristico e specifico che migliora con l'invecchiamento;

sapore: asciutto, sapido, fresco, armonico, giustamente tannico, che tende al vellutato con l'invecchiamento. Può anche essere leggermente amabile e in tal caso il contenuto zuccherino non deve superare i 10 grammi per litro;

gradazione alcoolica complessiva minima: 11°,50;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Aglianico del Vulture » ottenuto da uve aventi gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12°, invecchiato per almeno tre anni, di cui due in botti di legno, potrà portare in etichetta la qualifica di « vecchio », e se invecchiato di almeno cinque anni, di cui sempre due in botti di legno, potrà portare in etichetta la qualifica di « riserva ». In entrambi i casi il vino dovrà essere immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12°,5 e un'acidità totale minima del 5 per mille.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

La denominazione di origine « Aglianico del Vulture » può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative per la preparazione degli spumanti.

La preparazione del vino « Aglianico del Vulture » spumante deve avvenire entro il territorio previsto nell'art. 3 del presente disciplinare.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Aglianico del Vulture » deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 10.

Fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, numero 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati allo art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale delle viti esistenti e non concorrano alla produzione del vino « Aglianico del Vulture ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale Agrario.

Il predetto Ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(4598)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Silvana Nucci in Pietrobelli, nata a Roma il 14 luglio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 21 luglio 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4229)

La dott.ssa Maria Grazia Romeo in Fiorentini, nata a Catania il 13 maggio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 14 luglio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4230)

La dott.ssa Franca Pugi in Michelagnoli, nata a Firenze l'11 aprile 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria civile, sottosezione idraulica, conseguito presso l'Università di Pisa il 21 luglio 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4231)

La dott.ssa Giovanna Piscaglia, nata a S. Leo (Pesaro) il 22 agosto 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna l'11 dicembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4232)

La dott.ssa Natalia Piredda, nata a Nuoro il 26 gennaio 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università di Roma il 4 marzo 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4233)

La dott.ssa Maria Amina De Munno in Ratti, nata ad Amantea il 13 gennaio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Messina il 25 giugno 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4235)

Il dott. Giorgio Patrito, nato a Torino il 17 luglio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Torino il 25 novembre 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4239)

La dott.ssa Giulia Sambo in Bertoli, nata a Urbino (Pesaro) il 9 dicembre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Firenze il 27 giugno 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4236)

La dott.ssa Angiola Maria Rizzi, nata a Biella (Vercelli) l'8 agosto 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano il 22 febbraio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4237)

La dott.ssa Elena Francesca Tarchi, nata a Firenze il 14 giugno 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia conseguito presso l'Università di Firenze il 28 novembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4238)

La dott.ssa Giovanna Parroni, nata a Mantone (Teramo) il 4 settembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue, letterature ed istituzioni europee conseguito presso l'Istituto universitario orientale di Napoli il 18 novembre 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'istituto predetto.

(4234)

Il dott. Gilberto Mario Regolo, nato a Castelnuovo della Daunia il 7 luglio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze politiche conseguito presso l'Università di Roma il 6 marzo 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4240)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° ottobre 1969 al 20 ottobre 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1921/69, n. 1934/69, n. 1955/69 e n. 2019/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale «foraggi melassati o zuccherati, ecc.») ed all'art. 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:

— importazioni da Paesi terzi;

— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-10-1969 al 2-10-1969	Paesi terzi dal 3-10-1969 al 14-10-1969	Paesi terzi dal 15-10-1969 al 20-10-1969	SAMA e PTOM dal 1°-10-1969 al 2-10-1969	SAMA e PTOM dal 3-10-1969 al 14-10-1969	SAMA e PTOM dal 15-10-1969 al 20-10-1969
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	560,60 (1)	560,60 (1)	560,60 (1)	485,60 (1)	485,60 (1)	485,60 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	5.916,25	5.916,25	5.916,25	5.603,75	5.603,75	5.603,75
11.01-D	12	Farina di avena	5.063,10	5.063,10	5.063,10	4.750,60	4.750,60	4.750,60
11.01-E		Farina di granturco:						
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	4.407,50	4.407,50	4.407,50	4.095,00	4.095,00	4.095,00
	18	II. altra	2.476,85	2.476,85	2.476,85	2.320,60	2.320,60	2.320,60
11.01-F	22	Farina di riso	2.504,35	2.504,35	2.504,35	2.348,10	2.348,10	2.348,10
11.01-G	25	Farina di grano saraceno . .	2.778,75	2.778,75	3.341,25	2.466,25	2.466,25	3.028,75
11.01-H	28	Farina di miglio	3.129,35	3.129,35	3.129,35	2.973,10	2.973,10	2.973,10
11.01-IJ	32	Farina di scagliola . . .	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	2.271,85	2.271,85	2.271,85	2.115,60	2.115,60	2.115,60
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi del 1°-10-1969 al 2-10-1969	Paesi terzi dal 3-10-1969 al 14-10-1969	Paesi terzi dal 15-10-1969 al 20-10-1969	SAMA e PTOM dal 1°-10-1969 al 2-10-1969	SAMA e PTOM dal 3-10-1969 al 14-10-1969	SAMA e PTOM dal 15-10-1969 al 20-10-1969
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:						
		A. semole e semolini:						
	008	II. di segala	5.178,10	5.178,10	5.178,10	4.865,60	4.865,60	4.865,60
	012	III. di orzo	5.916,25	5.916,25	5.916,25	5.603,75	5.603,75	5.603,75
	015	IV. di avena	5.063,10	5.063,10	5.063,10	4.750,60	4.750,60	4.750,60
		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:						
		a. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:						
	018	1. non destinati all'industria della birra	4.407,50	4.407,50	4.407,50	4.095,00	4.095,00	4.095,00
	022	2. destinati all'industria della birra (2)	1.433,10	1.433,10	1.433,10	1.120,60	1.120,60	1.120,60
	025	b. altri	2.476,85	2.476,85	2.476,85	2.320,60	2.320,60	2.320,60
	028	VI. di riso	2.504,35	2.504,35	2.504,35	2.348,10	2.348,10	2.348,10
	032	VII. di grano saraceno	2.778,75	2.778,75	3.341,25	2.466,25	2.466,25	3.028,75
	035	VIII. di miglio	3.129,35	3.129,35	3.129,35	2.973,10	2.973,10	2.973,10
	038	IX. di sorgo o di durra	2.271,85	2.271,85	2.271,85	2.115,60	2.115,60	2.115,60
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):						
	045	I. di frumento	4.871,25	4.871,25	4.871,25	4.715,00	4.715,00	4.715,00
	048	II. di segala	3.751,25	3.751,25	3.751,25	3.595,00	3.595,00	3.595,00
	052	III. di orzo	5.137,50	5.137,50	5.137,10	4.981,25	4.981,25	4.981,25
		IV. di avena:						
	055	a. avena spuntata	2.848,10	2.848,10	2.848,10	2.691,85	2.691,85	2.691,85
	058	b. altra	4.379,35	4.379,35	4.379,35	4.223,10	4.223,10	4.223,10
	062	V. di granturco	3.796,25	3.796,25	3.796,25	3.640,00	3.640,00	3.640,00
	065	VI. di grano saraceno	2.348,10	2.348,10	2.848,10	2.191,85	2.191,85	2.691,85
	068	VII. di miglio	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.663,75	4.663,75	4.663,75
	072	VIII. di sorgo o di durra	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.318,75	3.318,75	3.318,75
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:						
	078	I. di frumento	5.828,10	5.828,10	5.828,10	5.671,85	5.671,85	5.671,85
	082	II. di segala	4.481,25	4.481,25	4.481,25	4.325,00	4.325,00	4.325,00
	085	III. di orzo	8.095,60	8.095,60	8.095,60	7.783,10	7.783,10	7.783,10
	088	IV. di avena	4.379,35	4.379,35	4.379,35	4.223,10	4.223,10	4.223,10
	092	V. di granturco	3.796,25	3.796,25	3.796,25	3.640,00	3.640,00	3.640,00
	095	VI. di grano saraceno	2.348,10	2.348,10	2.848,10	2.191,85	2.191,85	2.691,85
	098	VII. di miglio	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.663,75	4.663,75	4.663,75
	102	VIII. di sorgo o di durra	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.318,75	3.318,75	3.318,75
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:						
	108	I. di frumento	3.771,85	3.771,85	3.771,85	3.615,60	3.615,60	3.615,60
	112	II. di segala	2.913,75	2.913,75	2.913,75	2.757,50	2.757,50	2.757,50
	115	III. di orzo	3.331,85	3.331,85	3.331,85	3.175,60	3.175,60	3.175,60
	118	IV. di avena	2.848,10	2.848,10	2.848,10	2.691,85	2.691,85	2.691,85
	122	V. di granturco	2.476,85	2.476,85	2.476,85	2.320,60	2.320,60	2.320,60
	125	VI. di grano saraceno	1.553,75	1.553,75	1.872,50	1.397,50	1.397,50	1.716,25
	128	VII. di miglio	3.129,35	3.129,35	3.129,35	2.973,10	2.973,10	2.973,10

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
			Paesi terzi			SAMA e PTOM		
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-10-1969 al 2-10-1969	dal 3-10-1969 al 14-10-1969	dal 15-10-1969 al 20-10-1969	dal 1°-10-1969 al 2-10-1969	dal 3-10-1969 al 14-10-1969	dal 15-10-1969 al 20-10-1969
11.02 (segue)	132	VIII. di sorgo o di durra . .	2.271,85	2.271,85	2.271,85	2.115,60	2.115,60	2.275,00
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. fiocchi:						
	138	I. di frumento .	6.693,75	6.693,75	6.693,75	6.381,25	6.681,25	6.381,25
	142	II. di segala .	5.178,10	5.178,10	5.178,10	4.865,60	4.865,60	4.865,60
	145	III. di orzo	6.538,75	6.538,75	6.538,75	6.226,25	6.226,25	6.226,25
	148	IV. di avena . .	5.591,25	5.591,25	5.591,25	5.278,75	5.278,75	5.278,75
	152	V. di granturco	4.407,50	4.407,50	4.407,50	4.095,00	4.095,00	4.095,00
	155	VI. di riso . . .	4.299,35	4.299,35	4.299,35	3.986,85	3.986,85	3.986,85
	158	VII. di grano saraceno . .	2.778,75	2.778,75	3.341,25	2.466,25	2.466,25	3.028,75
	162	VIII. di miglio	5.559,35	5.559,35	5.559,35	5.246,85	5.246,85	5.246,85
	165	IX. di sorgo o di durra .	4.046,25	4.046,25	4.046,25	3.733,75	3.733,75	3.733,75
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:						
	172	I. di frumento	2.971,25	2.971,25	2.971,25	2.658,75	2.658,75	2.658,75
	175	II. altri	2.018,75	2.018,75	2.018,75	1.706,25	1.706,25	1.706,25
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	01	A. denaturati	716,85	716,85	716,85	448,10	448,10	448,10
		B. altri:						
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	4.725,00	4.725,00	4.725,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.065,00	2.065,00	2.065,00	890,00	890,00	890,00
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	01	a. presentato sotto forma di farina	6.872,50	6.872,50	6.872,50	6.310,00	6.310,00	6.310,00
	04	b. altro	5.277,50	5.277,50	5.277,50	4.715,00	4.715,00	4.715,00
		II altro:						
	11	a. presentato sotto forma di farina	6.103,75	6.103,75	6.103,75	5.541,25	5.541,25	5.541,25
	14	b. non nominato	4.703,10	4.703,10	4.703,10	4.140,60	4.140,60	4.140,60
	21	B. torrefatto	5.388,10	5.388,10	5.388,10	4.825,60	4.825,60	4.825,60
11.08		Amidi e fecole, inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco	2.065,00	2.065,00	2.065,00	1.002,50	1.002,50	1.002,50
	04	II. amido di riso	1.825,60	1.692,50	1.692,50	231,85	98,75	98,75
	07	III. amido di frumento	3.598,10	3.598,10	3.598,10	2.535,60	2.535,60	2.535,60
	14	IV. fecola di patate	2.065,00	2.065,00	2.065,00	1.002,50	1.002,50	1.002,50
	18	V. altri	2.065,00	2.065,00	2.065,00	821,25	821,25	821,25
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:						
		A. non torrefatti:						
	02	I. di frumento	13.985,00	13.985,00	13.985,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
	05	II. altri	10.620,00	10.620,00	10.620,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00
	08	B. torrefatti	13.985,00	13.985,00	13.985,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1º-10-1969 al 2-10-1969	Paesi terzi dal 3-10-1969 al 14-10-1969	Paesi terzi dal 15-10-1969 al 20-10-1969	SAMA e PTOM dal 1º-10-1969 al 2-10-1969	SAMA e PTOM dal 3-10-1969 al 14-10-1969	SAMA e PTOM dal 15-10-1969 al 20-10-1969
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.307,50	6.307,50	6.307,50	1.307,50	1.307,50	1.307,50
	06	b. altri	4.440,00	4.440,00	4.440,00	1.002,50	1.002,50	1.002,50
		II. altri:						
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.307,50	6.307,50	6.307,50	1.307,50	1.307,50	1.307,50
	09	b. non nominati	4.440,00	4.440,00	4.440,00	1.002,50	1.002,50	1.002,50
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata . .	6.307,50	6.307,50	6.307,50	1.307,50	1.307,50	1.307,50
	12	II. altri	4.440,00	4.440,00	4.440,00	1.002,50	1.002,50	1.002,50
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	01	a. aventi tenore in amido inferiore o uguale al 35 %, in peso	893,10	893,10	893,10	893,10	893,10	893,10
		b. altri						
	04	1. aventi tenore in amido superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.429,35	1.429,35	1.429,35	1.429,35	1.429,35	1.429,35
	07	2. non nominati	2.858,75	2.858,75	2.858,75	2.858,75	2.858,75	2.858,75
		II. di altri cereali:						
	11	a. aventi tenore in amido inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %, in peso	714,35	714,35	714,35	714,35	714,35	714,35
	14	b. altri	2.858,75	2.858,75	2.858,75	2.858,75	2.858,75	2.858,75

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3796)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 19 luglio 1969 al 30 settembre 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1242/69, n. 1389/69, n. 1519/69, n. 1582/69, n. 1709/69 e n. 1762/69 all'esportazione verso Paesi terzi degli alimenti composti per animali della voce doganale n. ex 23.07 previsti:
— all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (Tabella A);
— all'art. 1, lettera g) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (Tabella B).

TABELLA *A*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)		
		dal 19-7-69 al 31-7-69	dal 1°-8-69 al 31-8-69	dal 1°-9-69 al 30-9-69
23,07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):			
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04,03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A:			
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50% ed il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (2) è:			
	- - superiore al 5% ed inferiore o uguale al 15%	0,401	0,357	0,347
	- - superiore al 15% ed inferiore o uguale al 30%	1,002	0,893	0,867
	- - superiore al 30% ed inferiore o uguale al 50%	1,803	1,608	1,560
	- - superiore al 50%	2,404	2,144	2,080

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.
(2) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale.

TABELLA *B*

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
		dal 19-7-69 al 30-9-69
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (1):	
	I. contenenti amido o glucosio o sciroppo di glucosio, aventi tenore, in peso, di amido:	
	a. inferiore o uguale al 10%:	
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b.1. della tariffa doganale uguale o superiore al 50% ed inferiore al 75%:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale al 60%	9,36
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore al 60% ed inferiore o uguale al 70%	11,16
	cc. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore al 70%	12,96
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b.1. della tariffa doganale uguale o superiore al 75%:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale all'80%	13,86
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore all'80%	14,76

(1) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:
a) latte scremato in polvere,
b) farina di pesce e
c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124).

(3853)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° ottobre 1969 al 31 ottobre 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1924/69, n. 1762/69 e n. 1962/69 all'esportazione verso Paesi terzi degli alimenti composti per animali della voce doganale ex 23.07 previsti:

— all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (Tabella A);
— all'art. 1, lettera g) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (Tabella B).

TABELLA *A*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):	
	ex. B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50 % ed il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 % . .	0,364
	- - superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 % .	0,910
	- - superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %;	1,638
	- - superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 % . .	2,184
	- - superiore al 65 %	2,730

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.
(2) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale.

TABELLA *B*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (1):	
	1. contenenti amido o glucosio o sciroppo di glucosio, aventi tenore, in peso, di amido:	
	a. inferiore o uguale al 10 %:	
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b.1. della tariffa doganale uguale o superiore al 50 % ed inferiore al 75 %:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale al 60 %	9,36
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore al 60 % ed inferiore o uguale al 70 %	11,16
	cc. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore al 70%	12,96
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b.1. della tariffa doganale uguale o superiore al 75 %:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale all'80 %	13,86
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore all'80 %	14,76

(1) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:
a) latte scremato in polvere,
b) farina di pesce e
c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124).

(4256)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1970 al 31 gennaio 1970, a norma del Regolamento C.E.E. n. 2657/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1 lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	9,212
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1)	5,220
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso (1)	7,889
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1)	4,471
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	4,639
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (1)	3,286
11.01 F	Farina di riso . .	2,756
11.01 G (I)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	3,800
11.01 G (II)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	2,423
11.01 H	Farina di miglio . . .	4,428
11.01 K	Farina di sorgo o di durra . . .	3,692
11.02 A II (a)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	4,195
11.02 A II (b)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	4,195
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	9,212
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1) . .	5,220
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (1)	7,889
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1) . .	4,471
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1) (5)	5,412
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore o uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (1)	4,639
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco che non figurano al numero 11.02 A V (a) e (b) (1)	3,286
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	2,756
11.02 A VII (a)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	3,800
11.02 A VII (b)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	2,423
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	4,428
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo o di durra	3,692
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (2)	5,893

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 B II	Cereali mondati di segala (2)	4,195
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (2)	8,189
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) (2)	6,653
11.02 B IV a)	Avena spuntata	4,471
11.02 B IV b) (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5 % (2)	7,013
11.02 B IV b) (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b) (1) (2)	4,471
11.02 B V	Cereali mondati di granturco (2)	3,943
11.02 B VI	Cereali mondati di grano saraceno (2) . . .	2,423
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio (2)	4,428
11.02 B VIII	Cereali mondati di sorgo o di durra (2)	3,692
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (3)	5,893
11.02 C II	Cereali perlati di segala (3)	4,195
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco) (3)	10,236
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	4,471
11.02 C V	Cereali perlati di granturco (3)	3,943
11.02 C VI	Cereali perlati di grano saraceno (3)	2,423
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio (3)	4,428
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo o di durra (3)	3,692
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati . . .	5,893
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,195
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	5,220
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	4,471
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	3,943
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati o schiacciati di grano saraceno	2,423
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	4,428
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra	3,692
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	5,893
11.02 E II	Fiocchi di segala	4,195
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso	9,212
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a)	5,220
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 %	8,766
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1 % ed inferiore a 1,5 %	7,013
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b)	4,471
11.02 E V	Fiocchi di granturco	3,943
11.02 E VI	Fiocchi di riso	2,652
11.02 E VII	Fiocchi di grano saraceno	2,423
11.02 E VIII	Fiocchi di miglio	4,428

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 E IX	Fiocchi di sorgo o di durra	3,692
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,444
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	0,967
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	10,283
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,683
11.07 A II a)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	9,110
11.07 A II b)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,807
11.07 B	Malto torrefatto	7,933
11.08 A I	Amido di granturco	1,605
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	3,661
11.08 A IV	Fecola di patate	1,605
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	1,605
11.09 A I (a)	Glutine e farina di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82 % in peso	6,656
11.09 A II (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 63 % in peso	1,994
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	2,094
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	1,605
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,094
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,605
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,180
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,180
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,180
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	1,180
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	1,180

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 microns, sono considerati come farine.
(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
(4) Tale prodotto, di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I, beneficia, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione alla esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.
(5) Non sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti di cui più del 5 %, in peso, passa attraverso un setaccio di garza di seta le cui maglie hanno una larghezza di 150 microns.

(4254)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 17 ottobre 1969 al 13 novembre 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2031/69, n. 2077/69, n. 2149/69, n. 2180/69 e n. 2210/69 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 17 *ottobre* 1969 *al* 23 *ottobre* 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano, della RAU e della Siria (2)	44,00
	- la RAU e la Siria	53,50
	- la zona I b) (2)	51,75
	- la Polonia	53,45
	- la Norvegia	50,50
	- la zona IV a) e b) (2)	51,50
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Argentina (2)	49,00
	- il Brasile e l'Argentina	53,00
	- l'Angola	48,50
	- il Mozambico	50,00
	- la zona V c) (2)	52,00
	- il Portogallo	51,00
	- l'Irlanda	47,50
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la zona I a) (2)	52,00
	- il Regno Unito	50,50
	- la Svizzera	47,95
	- la zona II	57,00
	- la zona III, ad eccezione della Cecoslovacchia	54,45
	- la Cecoslovacchia	57,00
	- la Norvegia	54,45
	- gli altri paesi terzi	49,00
10.01 B	Frumento duro	
	- *per le esportazioni verso:*	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	39,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	51,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	44,00
	- la Polonia	52,50
	- gli altri paesi terzi	49,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	29,00
	- il Regno Unito	33,75
	- gli altri paesi terzi	34,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra	30,00
ex 11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	81,05
	- la zona III a) e b) (3)	86,05
	- la zona IV a), b) e c) (3)	84,05
	- gli altri paesi terzi	75,55
	- tenore in ceneri da 521 a 600	71,85
	- tenore in ceneri da 601 a 900	67,15
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	71,65
	- gli altri paesi terzi	63,05
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	58,15
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	52,65
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,40
	- tenore in ceneri da 701 a 850	36,40
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	36,40
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,40
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	27,40
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	22,40
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	22,40
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	81,65
	- la zona IV b) (3)	84,45
	- gli altri paesi terzi	74,05
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	81,05
	- la zona IV b) (3)	84,05
	- gli altri paesi terzi	75,55

Periodo dal 24 ottobre 1969 al 30 ottobre 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano, della RAU e della Siria (2)	44,00
	- la RAU e la Siria	53,50
	- la zona I b) (2)	51,75
	- la Polonia	53,45
	- la Norvegia	50,50
	- la zona IV a) e b) (2)	51,50
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Argentina (2)	49,00
	- il Brasile e l'Argentina	53,00
	- l'Angola	53,00
	- il Mozambico	50,00
	- la zona V c) (2)	52,00
	- il Portogallo	51,00
	- l'Irlanda	49,50
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la zona I a) (2)	52,00
	- il Regno Unito	50,50
	- la Svizzera	47,95
	- la zona II	57,00
	- la zona III, ad eccezione della Cecoslovacchia	54,45
	- la Cecoslovacchia	57,00
	- la Norvegia	54,45
	- gli altri paesi terzi	49,00
10.01 B	Frumento duro	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	39,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	51,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	44,00
	- la Polonia	52,50
	- gli altri paesi terzi	49,50
10.04	Avena	26,94

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	29,00
	- il Regno Unito	33,75
	- gli altri paesi terzi	34,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra	30,00
ex 11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	81,05
	- la zona III a) e b) (3)	86,05
	- la zona IV a), b) e c) (3)	84,05
	- gli altri paesi terzi	75,55
	- tenore in ceneri da 521 a 600	71,85
	- tenore in ceneri da 601 a 900	67,15
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	71,65
	- gli altri paesi terzi	63,05
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	58,15
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	52,65
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,40
	- tenore in ceneri da 701 a 850	36,40
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	36,40
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,40
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	27,40
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	22,40
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	22,40
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	81,65
	- la zona IV b) (3)	84,45
	- gli altri paesi terzi	74,05
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	81,05
	- la zona IV b) (3)	84,05
	- gli altri paesi terzi	75,55

Per il 31 *ottobre* 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano, della RAU e della Siria (2)	44,00
	- la RAU e la Siria	53,50
	- la zona I b) (2)	51,75
	- la Polonia	53,45
	- la Norvegia	50,50
	- la zona IV a) e b) (2)	51,50
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Argentina (2)	49,00
	- il Brasile e l'Argentina	53,00
	- l'Angola	53,00
	- il Sudan	51,00
	- il Mozambico	50,00
	- la zona V c) (2)	52,00
	- il Portogallo	51,00
	- l'Irlanda	49,50
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la zona I a) (2)	52,00
	- il Regno Unito	50,50
	- la Svizzera	47,95
	- la zona II	57,00
	- la zona III, ad eccezione della Cecoslovacchia	54,45
	- la Cecoslovacchia	57,00
	- la Norvegia	54,45
	- gli altri paesi terzi	49,00
10.01 B	Frumento duro	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	39,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	51,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	44,00
	- la Polonia	52,50
	- gli altri paesi terzi	49,50
10.04	Avena	26,94

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	30,25
	- gli altri paesi terzi	35,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra	30,00
ex 11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	81,05
	- la zona III a) e b) (3)	86,05
	- la zona IV a), b) e c) (3)	84,05
	- gli altri paesi terzi	75,55
	- tenore in ceneri da 521 a 600	71,85
	- tenore in ceneri da 601 a 900	67,15
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	71,65
	- gli altri paesi terzi	63,05
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	58,15
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	52,65
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,40
	- tenore in ceneri da 701 a 850	36,40
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	36,40
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,40
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	27,40
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	22,40
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	22,40
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	81,65
	- la zona IV b) (3)	84,45
	- gli altri paesi terzi	74,05
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	81,05
	- la zona IV b) (3)	84,05
	- gli altri paesi terzi	75,55

Periodo dal 1° novembre 1969 al 6 novembre 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano, della RAU e della Siria (2)	44,00
	- la RAU e la Siria	53,50
	- la zona I b) (2)	51,75
	- la Polonia	53,45
	- la Norvegia	50,50
	- la zona IV a) e b) (2)	51,50
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Argentina (2)	49,00
	- il Brasile e l'Argentina	53,00
	- l'Angola	53,00
	- il Sudan	51,00
	- il Mozambico	50,00
	- la zona V c) (2)	52,00
	- il Portogallo	51,00
	- l'Irlanda	49,50
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la zona I a) (2)	52,00
	- il Regno Unito	50,50
	- la Svizzera	47,95
	- la zona II	57,00
	- la zona III, ad eccezione della Cecoslovacchia	54,45
	- la Cecoslovacchia	57,00
	- la Norvegia	54,45
	- gli altri paesi terzi	49,00
10.01 B	Frumento duro	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	39,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	51,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	44,00
	- la Polonia	52,50
	- gli altri paesi terzi	49,50
10.04	Avena	26,94

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 **B**	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	30,25
	- gli altri paesi terzi	35,75
10.07 **B**	Miglio	19,95
10.07 **C**	Sorgo - durra	30,00
ex 11.01 **A**	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	82,40
	- la zona III a) e b) (3)	87,40
	- la zona IV a), b) e c) (3)	85,40
	- gli altri paesi terzi	76,90
	- tenore in ceneri da 521 a 600	73,20
	- tenore in ceneri da 601 a 900	68,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	73,00
	- gli altri paesi terzi	64,40
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	59,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	54,00
ex 11.01 **B**	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	37,60
	- tenore in ceneri da 701 a 850	37,60
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	37,60
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	28,60
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	28,60
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	23,60
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	23,60
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	83,30
	- la zona IV b) (3)	86,10
	- gli altri paesi terzi	75,70
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	82,40
	- la zona IV b) (3)	85,40
	- gli altri paesi terzi	76,90

Periodo dal 7 novembre 1969 al 13 novembre 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano, della RAU e della Siria (2)	44,00
	- la RAU e la Siria	52,50
	- la zona I b) (2)	51,75
	- la Polonia	53,45
	- la Norvegia	50,50
	- la zona IV a) e b) (2)	50,50
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Argentina (2)	48,00
	- il Brasile e l'Argentina	52,00
	- l'Angola	52,00
	- il Sudan	51,00
	- il Mozambico	49,00
	- la zona V c) (2)	52,00
	- il Portogallo	51,00
	- l'Irlanda	49,50
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la zona I a) (2)	52,00
	- il Regno Unito	50,50
	- la Svizzera	47,95
	- la zona II	57,00
	- la zona III, ad eccezione della Cecoslovacchia	54,45
	- la Cecoslovacchia	57,00
	- la Norvegia	54,45
	- gli altri paesi terzi	49,00
10.01 B	Frumento duro	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	39,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	51,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	44,00
	- la Polonia	52,50
	- gli altri paesi terzi	49,50
10.04	Avena	26,94

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unita di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	30,25
	- gli altri paesi terzi	35,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra	30,00
ex 11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	82,40
	- la zona III a) e b) (3)	87,40
	- la zona IV a), b) e c) (3)	85,40
	- gli altri paesi terzi	76,90
	- tenore in ceneri da 521 a 600	73,20
	- tenore in ceneri da 601 a 900	68,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	73,00
	- gli altri paesi terzi	64,40
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	59,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	54,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	37,60
	- tenore in ceneri da 701 a 850	37,60
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	37,60
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	28,60
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	28,60
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	23,60
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	23,60
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	83,30
	- la zona IV b) (3)	86,10
	- gli altri paesi terzi	75,70
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	82,40
	- la zona IV b) (3)	85,40
	- gli altri paesi terzi	76,90

NOTE

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(4261)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 92

Corso dei cambi del 18 maggio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	628,90	628,95	629,04	628,95	629 —	628,90	628,95	628,95	628,90	628,95
Dollaro canadese	586,25	586,20	586,10	586,25	585,80	586,25	586,20	586,25	586,25	586,20
Franco svizzero .	145,80	145,71	145,83	145,72	145,60	145,80	145,70	145,72	145,80	145,75
Corona danese	83,80	83,80	83,84	83,805	83,75	83,80	83,78	83,805	83,79	83,78
Corona norvegese .	87,98	87,97	88,02	87,985	88 —	87,95	87,9625	87,985	87,98	87,98
Corona svedese .	120,99	121 —	121,02	121,05	120,90	120,98	120,99	121,05	120,99	121 —
Fiorino olandese	173,79	173,80	173,78	173,78	173,85	173,79	173,81	173,78	173,79	173,79
Franco belga .	12,67	12,67	12,6825	12,675	12,675	12,67	12,675	12,675	12,67	12,67
Franco francese	113,94	113,94	113,95	113,97	114 —	113,92	113,98	113,97	113,94	113,93
Lira sterlina .	1512,75	1512,05	1512,50	1512,20	1511,50	1512,75	1512,10	1512,20	1512,75	1512,50
Marco germanico .	173,21	173,24	173,28	173,25	173,30	173,20	173,26	173,25	173,21	173,20
Scellino austriaco .	24,29	24,29	24,29	24,295	24,25	24,29	24,2925	24,295	24,29	24,285
Escudo portoghese	22,07	22,08	22,10	22,07	22,10	22,07	22,075	22,07	22,07	22,07
Peseta spagnola .	9,04	9,03	9,0275	9,04	9 —	9,02	9,025	9,04	9,04	9,03

Media dei titoli del 18 maggio 1970

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	89,725
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,75
» 3,50 % (Ricostruzione)	77,70
» 5 % (Ricostruzione)	89,20
» 5 % (Riforma fondiaria)	83,35
» 5 % (Città di Trieste)	88,90
» 5 % (Beni esteri)	82,40
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,05
» 5,50 % » » 1968-83	88,225
» 5,50 % » » 1969-84	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	96,575
» » » 5,50 % 1976 .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,275
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,50
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,375
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,225
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	90,725
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	90,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,85

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 maggio 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	628,95
Dollaro canadese	586,225
Franco svizzero . .	145,71
Corona danese .	83,792
Corona norvegese	87,975
Corona svedese	121,02
Fiorino olandese .	173,795
Franco belga	12,675
Franco francese	113,975
Lira sterlina .	1512,15
Marco germanico .	173,255
Scellino austriaco	24,294
Escudo portoghese .	22,072
Peseta spagnola	9,032

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Concorso pubblico per esami a due posti di consigliere di 3ª classe, per laureati in giurisprudenza o in scienze politiche.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami, a due posti di consigliere di terza classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere muniti del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche.

Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere stato conseguito presso una università della Repubblica ovvero presso altro istituto statale o legalmente riconosciuto. Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore ad anni 32, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso trovansi in servizio di ruolo e non di ruolo presso l'associazione;

3) buona condotta civile e morale.

L'associazione si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

4) sana e robusta costituzione fisica ed idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'associazione;

5) godimento dei diritti politici;

6) siano in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 4.

Il limite massimo di età, di cui al punto 2) dell'art. 3 è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modifiche ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglie al valore militare o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante:

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali a norma di legge siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla nona e decima categoria di pensione di cui alla tabella « A » annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella « B » annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella « B » annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per gli appartenenti alle altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi civili, orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o per lavoro, etc.);

c) per i profughi che siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130 articoli 1 e 3 e successive modifiche ed integrazioni).

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili fra di loro e con quella indicata al punto 4) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, al concorso, redatte in carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione centrale affari generali e del personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, via Urbana n. 167, 00184 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a contare dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande, a pena di esclusione dal concorso, devono essere intestate ed indirizzate esclusivamente all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Non è consentito per l'inoltro delle stesse, alcun tramite nemmeno di pubbliche amministrazioni e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Associazione sulle domande stesse.

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche con l'indicazione dell'università o istituto superiore che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o, della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale.

In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo comprensivo del numero di codice di avviamento postale al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso.

L'associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'associazione stessa;

m) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'associazione delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 6.

Il presidente dell'associazione procederà, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, alla nomina della commissione esaminatrice del concorso.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale e verteranno sulle materie di cui al programma annesso al presente bando.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5), 6), 7) e 8) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 9.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire alla direzione centrale degli affari generali e del personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, via Urbana n. 167, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, i documenti, prescritti dal successivo art. 10, comprovanti il possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel precedente comma.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti ed assimilati; appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa).

Art. 10.

I concorrenti dovranno presentare o far pervenire nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 9, sotto pena di decadenza dei relativi benefici, i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati o di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Mini-

stero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione di guerra, con l'indicazione della relativa categoria, nonchè lo stato di filiazione;

12) figli di mutilati o di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione, ovvero mod. A.V. 19-*bis* rilasciato dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

13) figli di mutilati o di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, da cui risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa Associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

Ai documenti di cui sopra il candidato dovrà allegare certificazione attestante lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: certificazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare numero 427 del Giornale militare ufficiale 1937, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa orientale.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale condizione. I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In luogo dei documenti specificati nei punti 11), 12) e 13) i candidati potranno produrre un certificato attestante la iscrizione del genitore mutilato o invalido (allegando idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, profughi) che siano disoccupati dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti per ciascuna delle suddette categorie ai sensi dell'art 19 della legge medesima presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici. Le copie dei certificati originali dovranno essere debitamente autenticate.

Art. 11.

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'associazione, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

L'associazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica al fine di valutarne l'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'ente.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio indicato nello art. 2 del bando od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente università in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale.

La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 4 del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui allo art. 10 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 10;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza semprechè non l'abbiano presentato ai fini della preferenza nella nomina;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira;

h) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in carta bollata rilasciata dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta bollata rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Associazione per il personale con la qualifica iniziale del ruolo amministrativo della carriera direttiva.

Roma, addì 15 aprile 1970

Il presidente: PAVAN

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) diritto costituzionale e amministrativo;
2) diritto civile e commerciale;
3) diritto del lavoro e legislazione sociale.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

economia politica e scienza delle finanze;

disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'attività dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

(Schema di domanda da inviarsi su carta bollata da L. 400)

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Direzione centrale degli affari generali e del personale - Via Urbana, 167 00184 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università . . . . in data . . . . . . ;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

e) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: . . . . ;

f) di aver / non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause: . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. . . . addì . . . . .

. . . .
(Firma) (4)

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che l'associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.
(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.
(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.
(4) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'associazione delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

(4562).

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, contenente norme relative alla progressione in carriera degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo nelle sue varie esigenze di bordo e di terra. Tale attitudine verrà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 e m. 0,83 e dovranno, inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 o 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione otorino-faringea deve essere integra e tale da consentire l'impiego in camera di decompressione ed in eventuali attività subacquee.

La funzione auditiva deve essere tale da consentire la percezione della voce afona a non meno di 8 metri di distanza in un orecchio e a non meno di 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite mediche superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400 secondo l'allegato schema, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione (Stato e Avanzamento Ufficiali).

La domanda, che dovrà pervenire al Ministero entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti altre indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame o l'esame di igiene navale, previsti nell'art. 4 delle istruzioni allegate;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco,

applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: Un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: Due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico, due professori della facoltà di medicina e chirurgia delle università o primari di ospedali;

Segretario (senza voto): Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione (Stato e Avanzamento Ufficiali) nel termine perentorio di 15 giorni, da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esame, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia, se di ammogliato.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno fare domanda intesa ad ottenere l'assentimento presidenziale per il matrimonio contratto prima della nomina.

La domanda di assentimento, redatta su carta bollata, dovrà essere inviata, subito dopo la nomina, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, con allegati un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di nascita della moglie ed un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di matrimonio.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alle disposizioni dei precedenti commi o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti indicati ai nn. 1) 2) 4) e 5) dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al 1° comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 18 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina a tenente medico, saranno inviati a seguire un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale conseguiranno la promozione a capitano con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa. I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio o Corpo per completare gli obblighi di leva e comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Art. 14.

Copie del presente decreto, con le istruzioni ed i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione (Stato e Avanzamento Ufficiali) e alla Direzione generale della sanità militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1970

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1970
Registro n. 10 Difesa, foglio n. 194

Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto con cui è indetto il concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:

Patologia speciale medica: prova scritta;
Patologia speciale chirurgica: prova scritta;
Semeiotica e clinica medica: prova orale;
Semeiotica e clinica medica: prova pratica;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 15 e 16, quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 17 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite dall'esame orale del candidato su:

igiene navale;
lingue estere.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 7.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni, dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 8.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 9.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 10.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media finale non inferiore a 96.

Art. 11.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per l'esame facoltativo di igiene navale ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 12.

Ultimate le prove facoltative la commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per quattro, se trattasi di lingua estera, divisa per cinque, se trattasi di igiene navale.

Art. 13.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma delle votazioni medie riportate da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 14.

Il presidente della commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

Art. 15.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca da un candidato.

Il tema sarà dettato dal segretario della commissione e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome e paternità. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto nel caso l'abbia fatta senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 16.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgica valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrata la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti e visione dei referti di laboratori eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti;

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia.

La commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 17.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato, estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondente, nel tempo fissato in precedenza dalla commissione;

c) risponderà alle domande che la commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame, che la commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno essere eseguite su cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

TESI

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazione. Emorragia. Generalità sulle suture dei tessuti. Soccorsi di urgenza nelle fratture. Disarticolazione metacarpo - falangea del pollice.

2) Trasfusione di sangue e plasma. Generalità sulle ferite dei tessuti molli. Trattamento dello shock traumatico. Allacciatura dell'arteria poplitea.

3) Rachianestesia. Ustioni e loro trattamento. Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento. Allacciatura della arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

4) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare. Generalità sul trattamento delle lussazioni. Allacciatura dell'arteria ascellare alla 3ª posizione.

5) Anestesia locale e tronculare. Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace. Sindrome addominale acuta. Allacciatura dell'arteria omerale al 3° medio.

6) Generalità sull'allacciatura delle arterie. Metodi di rianimazione; puntura intracardiaca. Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali. Allacciatura dell'arteria femorale del canale di Hunter.

7) Asfissia per annegamento. Anestesia generale endovenosa. Primo trattamento dei congelati. Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche. Tracheotomia.

Art. 18.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla commissione domande sui seguenti argomenti:

Ambiente navale esterno;

Ambiente navale interno;

Ventilazione - Condizionamento - Riscaldamento a bordo delle navi;

Igiene dell'alimentazione - Razione alimentare del marinaio;

Controllo igienico dei principali alimenti;

Approvvigionamento idrico della nave;

Metodi di potabilizzazione dell'acqua;

Il lavoro subacqueo: fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori;

Difesa del personale dalle malattie infettive;

Profilassi internazionale.

Art. 19.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 12 marzo 1970

Il Ministro: GUI

Modello di domanda
su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - V Divisione (Stato e Avanzamento Ufficiali) — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare (o Capitaneria di porto) di . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . .; nell'anno accademico . . con la votazione di . . .;

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . presso l'Università di . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . . Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . . ., lì . . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (6).

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requistii che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(4321)

Concorso per esami ad un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in s.p.e., approvato con regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 10 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in farmacia, i diplomati in farmacia forniti anche della laurea in chimica ed i laureati in chimica e farmacia (vecchio ordinamento) che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale di farmacista a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 o 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2 sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400, *secondo l'allegato schema*, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali - entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda, indirizzata al Ministero della difesa, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale,

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente **art. 5.**

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: Un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: Due ufficiali superiori farmacisti o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore farmacista, un maggiore medico, un professore di chimica farmaceutica;

Segretario (senza voto): Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo l'estratto di regolamento annesso alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di venti giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia, se di ammogliato.

Il vincitore del concorso che otterrà la nomina a tenente, se ammogliato dovrà subito dopo aver conseguito tale nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica notarile del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del T. U., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

Il vincitore del concorso, assunto in servizio con la nomina a tenente farmacista, sarà inviato a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso la Scuola di sanità militare della durata non inferiore a quattro mesi.

Art. 14.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni annesse potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero difesa - Direzione generale del personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali - e alla Direzione generale di sanità militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1970

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1970
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 195

Estratto di regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in servizio attivo permanente (approvato con regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503).

(*Omissis*).

Art. 4.

Gli esami di concorso per l'ammissione a tenente farmacista consisteranno di quattro prove: una scritta, una orale e due pratiche, giusta il programma seguente:

a) prova scritta (durata massima otto ore): chimico-farmaceutica e tossicologia;

b) prova orale (durata massima 40 minuti): materia medica nella parte attinente ai farmacisti;

c) prima prova pratica (durata massima otto ore): analisi di una sostanza medicinale compresa nella Farmacopea ufficiale allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo di lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare, su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la commissione avrà convenuto di dover dare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando; egli dovrà fornire a questo tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attendere anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi chimiche che la commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato, cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca, fatta in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che gli saranno eventualmente rivolte dai componenti della commissione;

d) seconda prova pratica (durata massima di un'ora): tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta; nel caso che vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione, per errore di compilazione, importi danno e pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande, che, sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte.

I temi per ciascuna prova saranno volta per volta compilati dalla commissione esaminatrice in seduta segreta, il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinchè i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala di esame.

In ciascuna prova la commissione procederà prima alla votazione per la idoneità, che è segreta, e poi a quella del merito, che è palese: il merito sarà espresso con punti, che vanno da 0 a 9 pei non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

Modello di domanda
su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali — ROMA

Io sottoscritto . .
nato a . (provincia di . . . .)
il . appartenente al Distretto militare (o Capitaneria di porto) di . . residente a (1) . . . (provincia di .) via . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per esami a 1 posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3) . ,

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università di nell'anno accademico . . con la votazione di .

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . presso l'Università di . .,

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. , lì .
(data)

Firma . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile », o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(4320)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a sei posti di medico in prova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1969, in corso di registrazione, con il quale il dott. Alfredo Solarino, ispettore generale nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, è stato nominato componente della commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a sei posti di medico in prova (ex coeff. 271) nel ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1966;

Considerato che il predetto funzionario per sopravvenute urgenti esigenze di servizio, è venuto a trovarsi nella impossibilità di partecipare ai lavori della commissione esaminatrice suddetta; per cui si rende necessario provvedere alla sua sostituzione con altro funzionario della carriera direttiva avente qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

Decreta:

Il dott. Alfredo Solarino, nominato, con decreto ministeriale 30 novembre 1969, componente della commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a sei posti di medico in prova (ex coeff. 271) nel ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1966, è sostituito in tale incarico dal dott. Luigi Valenti, ispettore generale nel ruolo amministrativo della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1970
Registro n. 12 *Grazia e giustizia, foglio n.* 6

(4227)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso per esame colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui venti per la sede di Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1968, registro n. 50, foglio n. 372, con il quale veniva bandito un concorso per esame colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui venti posti per la sede di Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esame colloquio a venti posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti per la sede di Milano, risulta così composta:

Presidente:

Martelli prof. Gisberto, soprintendente ai monumenti di Milano.

Membri:

Mirabella Roberti prof. Mario, soprintendente alle antichità di Milano;

Paccagnini dott. Giovanni, soprintendente alle gallerie di Mantova;

Russoli prof. Franco, soprintendente ruolo storici dell'arte dell'amministrazione delle antichità e belle arti;

Costanza Fattori arch. Lionello, direttore nel ruolo degli architetti dell'amministrazione delle antichità e belle arti.

La signorina Liana Paci, segretaria nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione delle antichità e belle arti, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970. Spesa presumibile L. 5.270.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1970
Registro n. 22, *foglio n.* 311

(4127)

Commissione giudicatrice del concorso per esame colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui cinquanta per la sede di Palermo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1968, registro n. 50, foglio n. 392, con il quale veniva bandito un concorso per esame colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui cinquanta per la sede di Palermo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esame colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per la sede di Palermo, risulta così composta:

Presidente:

Sanguinetti arch. Francesco, soprintendente nel ruolo degli architetti dell'amministrazione delle antichità e belle arti.

Membri:

De Miro dott. Ernesto, direttore nel ruolo degli archeologi dell'amministrazione delle antichità e belle arti;

Tusa dott. Vincenzo, soprintendente nel ruolo degli archeologi dell'amministrazione delle antichità e belle arti;

Paolini dott. Paolo, direttore nel ruolo degli architetti delle antichità e belle arti;

Scuderi dott. Vincenzo, direttore nel ruolo degli storici dell'arte dell'amministrazione delle antichità e belle arti.

Il sig. Pietro Balsano, segretario nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione delle antichità e belle arti, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1969. Spesa presumibile L. 525.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1970
Registro n. 22, *foglio n.* 259

(4126)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria del concorso al posto di medico scolastico generico nel comune di Partinico

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 15080 reso noto il 5 agosto 1969, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per il posto di medico scolastico generico vacante nel comune di Partinico;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Speciale Santi . . . . . punti 130,40 su 200
2. Mazzola Giuseppe . . . . » 124,50 »
3. Barna Salvatore . . . . . » 120,80 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio in quello della prefettura ed all'albo pretorio del comune di Partinico.

Palermo, addì 4 aprile 1970

Il medico provinciale: REALMUTO

(4249)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1970, n. **11.**

Istituzione del consiglio regionale di sanità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 23 *aprile* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso l'Assessorato regionale dell'igiene e della sanità è istituito il consiglio regionale di sanità, organo consultivo della amministrazione regionale.

Art. 2.

Il consiglio regionale di sanità esprime parere:

a) sui progetti di piano regionale ospedaliero e di programma sanitario;

b) sulle indicazioni, sugli adempimenti e sulle competenze derivanti dalle vigenti leggi dello Stato;

c) su di ogni altro programma, attinente ai settori di competenza regionale nelle materie elencate nell'art. 5, n. 16, dello Statuto;

d) ogni qualvolta l'amministrazione regionale ritenga di interpellarlo su affari pertinenti o connessi alle materie di cui alla lettera *c*).

Il consiglio regionale di sanità ha, inoltre, facoltà di formulare voti e proposte sulle materie indicate nel presente articolo.

Art. 3.

Il consiglio è composto:

a) dall'Assessore all'igiene e alla sanità che lo presiede;

b) dai presidenti delle amministrazioni provinciali o dai loro delegati;

c) da quattro rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalle associazioni di categoria;

d) dai medici provinciali titolari di sede degli uffici del medico provinciale della regione;

e) dai veterinari provinciali titolari di sede degli uffici del veterinario provinciale della regione;

f) dagli ufficiali sanitari dei comuni capoluogo delle province della regione;

g) da un direttore sanitario ospedaliero designato dalle associazioni di categoria;

h) da cinque esperti nelle discipline sanitarie e giuridiche eletti dal consiglio regionale con voto limitato;

i) da un esperto di medicina del lavoro designato dallo ispettorato regionale del lavoro;

l) da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

m) da tre rappresentanti delle maggiori categorie dei lavoratori autonomi designati dalle rispettive organizzazioni;

n) da un rappresentante degli industriali designato dalla organizzazione sindacale regionale più rappresentativa;

o) da tre medici ospedalieri: un primario, un aiuto ed un assistente, designati dalle rispettive organizzazioni;

p) dal preside della facoltà di medicina e chirurgia della università di Trieste o da un suo delegato;

q) da due medici, dei quali uno designato dalla federazione regionale dell'ordine dei medici ed uno dall'associazione regionale dei medici condotti;

r) da un direttore di ospedale psichiatrico e da un medico psichiatra designato dalle associazioni di categoria;

s) da un farmacista designato dagli ordini provinciali di categoria;

t) da due veterinari, dei quali uno designato dai quattro ordini provinciali ed uno designato dall'organizzazione regionale sindacale di categoria;

u) da una rappresentante dei collegi provinciali delle ostetriche e da tre rappresentanti dei collegi provinciali delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici di infanzia;

v) da un funzionario della direzione regionale della programmazione designato dall'assessore competente;

w) da un funzionario dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici designato dall'assessore competente;

z) dal direttore regionale dell'igiene e sanità o dal suo sostituto.

Art. 4.

I componenti del consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'igiene e alla sanità e restano in carica per la durata della legislatura.

I componenti del consiglio, che siano dimissionari, o permanentemente impediti a presenziare alle riunioni per trasferimento, decesso od altro, sono sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'igiene e della sanità.

Art. 5.

Il consiglio è convocato dal suo presidente.

Il consiglio è convocato anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Il presidente designa il componente del consiglio che deve sostituirlo, in qualità di vice presidente, in caso di assenza o impedimento.

Il consiglio, ove ne ravvisi l'opportunità, può articolarsi in commissioni, per l'esame preliminare degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

I pareri del consiglio sono espressi a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il presidente può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte nelle materie da trattare.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 14 aprile 1970.

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1970, n. **12**.

Regime transitorio in materia di collocamento a riposo del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 23 *aprile* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale regionale, che raggiunga il limite di età per il collocamento a riposo, prima della data di scadenza del regime transitorio, previsto dall'art. 77 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, da ultimo sostituito con l'art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1969, n. 41, nonchè dall'art. 26 della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, in relazione all'art. 26 di detta legge regionale 22 dicembre 1969, n. 41, può essere trattenuto in servizio fino a tale data. Il personale trattenuto non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene. Si osserva, nei riguardi del medesimo, la norma dello art. 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche nei confronti del personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pur avendo raggiunto il predetto limite, non sia stato ancora collocato a riposo, per esigenze di servizio.

Nulla è innovato a quanto stabilito nell'art. 2 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 14 aprile 1970.

BERZANTI

(4162)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.